II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1990

relativa ad alcuni interventi finanziari della Spagna a favore dell'industria carboniera nel 1991

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(91/599/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

considerato quanto segue :

I

Il governo spagnolo ha trasmesso alla Commissione, in data 17 luglio 1990, in conformità della domanda della Commissione formulata nella decisione 90/198/CECA [2], il programma di riduzione del pagamento compensativo effettuato nell'ambito dell'intervento finanziario dell'OFICO unitamente alle linee direttrici del piano di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento delle imprese dell'industria carboniera spagnola interessate da questo dispositivo.

Il governo spagnolo ha notificato alla Commissione con lettera dell'8 ottobre 1990, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, gli interventi finanziari che si propone di effettuare direttamente a favore dell'industria carboniera nel 1991. Tali interventi finanziari corrispondono a quelli previsti dal programma di riduzione dei pagamenti compensativi.

A norma della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione delibera, per l'esercizio 1991, in merito alle seguenti misure finanziarie :

— un intervento finanziario dell'OFICO, per un importo di 6 208 milioni di Pta ;

— un aiuto per la costituzione di una riserva, per un importo di 12 646 milioni di Pta, per la copertura delle spese sociali eccezionali destinate ai lavoratori privati del posto di lavoro in seguito alle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria ;

— un aiuto per la costituzione di una riserva, per un importo di 18 474 milioni di Pta, per la parziale copertura delle svalutazioni intrinseche e di altri oneri eccezionali derivanti dalle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria ;

— un aiuto agli investimenti, per un importo di 7 389 milioni di Pta.

Le misure previste dal governo spagnolo a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

Le linee direttrici del piano di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento presentato il 17 luglio 1990 alla Commissione, le hanno consentito di controllare la sussistenza dei requisiti di applicazione della decisione n. 2064/86/CECA.

La Commissione deve ora deliberare sulle misure di aiuto notificate a norma dell'articolo 10 della decisione, per stabilire se sono conformi agli obiettivi e ai criteri enunciati in tale decisione e compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 19.

II

L'intervento finanziario dell'OFICO ha lo scopo di rimborsare alle società produttrici di energia elettrica i supplementi di prezzo, rispetto ad un prezzo di riferimento, che esse devono pagare alle imprese produttrici di carbone per coprire, per la quasi totalità, le perdite di esercizio di queste ultime. Questo regime si applica ad imprese minerarie che hanno concluso con le imprese produttrici di energia elettrica un contratto di fornitura di carbone nell'ambito del « Nuovo sistema di stipulazione dei contratti per il carbone destinato alle centrali termiche ».

La produzione annuale della parte del settore carboniero spagnolo che beneficia di questo intervento è di circa 4,4 milioni di tonnellate [3 milioni di tonnellate equivalente carbone (TEC)] ed occupa 10 500 persone.

Questo intervento costituisce un provvedimento connesso con la commercializzazione del carbone che, anche se non grava direttamente sul bilancio pubblico, è tuttavia finanziato con prelievi resi obbligatori dall'intervento dello Stato.

Esso conferisce quindi un vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera costituendo un aiuto indiretto a favore di tale industria, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

Il documento notificato alla Commissione il 17 luglio 1990 contiene il piano di riduzione, che si protrae fino al 31 dicembre 1993, dei pagamenti compensativi effettuati nell'ambito dell'intervento finanziario dell'OFICO, le linee direttrici della ristrutturazione, della razionalizzazione e dell'ammodernamento della parte del settore carbonifero spagnolo che beneficia dell'intervento dell'OFICO, nonché le previsioni di spesa derivanti dalle riduzioni dell'occupazione e della capacità di produzione rese necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti. Queste linee direttrici devono essere seguite nel corso dei prossimi mesi attraverso programmi individuali di ciascuna delle imprese interessate che, conformemente al decreto ministeriale del 31 ottobre 1990, devono essere presentati alle autorità spagnole entro il 31 dicembre 1990 (1).

Le linee direttrici del piano di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento della parte del settore carboniero che beneficia di tale intervento prevedono, entro il 1993, una riduzione della capacità di produzione di circa 1,5 milioni di tonnellate, pari al 35 % e alla perdita di circa 4 600 posti di lavoro, con una riduzione del 44 %.

Questa riduzione delle capacità di produzione sarà ottenute con la chiusura totale o parziale di miniere (per chiusura parziale si intende una riduzione della capacità di produzione superiore al 40 %).

La capacità di produzione residua al 31 dicembre 1993, ossia 2,9 milioni di tonnellate, dovrà presentare, secondo la notifica del governo spagnolo, prospettive di redditività economica a lungo termine.

Le azioni di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento si concentreranno nei bacini delle Asturie occidentale e centrale, Bierzo-Villablino, Leon-Nord, Palenca, Teruel, Pirenaica e Baleari.

III

Con le decisioni 87/454/CECA (2), 88/505/CECA (3), 90/198/CECA e 91/594/CECA (4), la Commissione ha autorizzato gli interventi finanziari dell'OFICO per un importo di 11 770 milioni di Pta a titolo dell'esercizio 1987, di 11 182 milioni di Pta a titolo dell'esercizio 1988, di 12 625 milioni di Pta a titolo dell'esercizio 1989 e di 12 625 milioni di Pta a titolo dell'esercizio 1990.

L'intervento indiretto di 6 208 milioni di Pta previsto per il 1991 è destinato a coprire i supplementi di prezzo che le società produttrici di energia elettrica devono pagare alle imprese produttrici di carbone per coprire quasi integralmente le perdite di esercizio delle capacità che dovranno presentare prospettive di redditività economica a lunga scadenza, al termine della fase d'attuazione delle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento notificate dal governo spagnolo.

L'intervento previsto per il 1991 rappresenta una riduzione del 47 % rispetto al 1987 e persegue la razionalizzazione e l'ammodernamento delle capacità di produzione che dovranno presentare prospettive di redditività economica a lungo termine e, quindi, il miglioramento delle competitività dell'industria carboniera spagnola. Esso è pertanto conforme agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

IV

L'aiuto per la costituzione di una riserva per la copertura delle spese sociali di carattere eccezionale, per un importo di 12 646 milioni di Pta, è destinato a coprire in parte le indennità da versare a circa 4 600 lavoratori che rimarranno disoccupati o che andranno in pensione anticipata prima del 31 dicembre 1993 in seguito all'attuazione del piano di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria carboniera spagnola.

Questo provvedimento non è connesso alla produzione corrente e deve essere considerato un onere derivante dal passato. Conformemente all'articolo 8 della decisione n. 2064/86/CECA, esso può essere considerato compatibile con il mercato comune soltanto se il suo importo non supera le spese.

Questo provvedimento agevola il processo di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria carboniera spagnola contribuendo a migliorarne la competitività con la chiusura di impianti di produzione che non offrono più alcuna prospettiva di redditività economica.

(1) *Boletin Official del Estado* (BOE) n. 275 del 7. 11. 1990, pag. 32805.

(2) GU n. L 241 del 25. 8. 1987, pag. 16.
(3) GU n. L 274 del 6. 10. 1988, pag. 41.
(4) GU n. L 317 del 19. 11. 1991, pag. 32.

Secondo la notifica del governo spagnolo, l'esatta valutazione delle spese sociali connesse alla chiusura potrà avvenire soltanto al termine dell'esame particolareggiato dei piani strategici di ogni impresa, che dovranno essere presentati al governo spagnolo, in conformità del decreto ministeriale del 31 ottobre 1990, entro il 31 dicembre 1990.

In attesa di una notifica sugli elementi appena citati, la Commissione, pur approvando il principio dell'aiuto, può deliberare soltanto per un importo di 6 323 milioni di Pta, corrispondente alle spese sociali connesse alla chiusura totale e parziale, considerate certe già sin d'ora.

Poiché si tratta della costituzione di una riserva, il governo spagnolo comunicherà annualmente alla Commissione le indennità effettivamente versate, il volume degli aiuti che ne deriva e il numero dei beneficiari.

V

Le chiusure totali e parziali previste nel piano presentato dalle autorità spagnole implicano che una quota considerevole degli attivi immobilizzati delle imprese interessate divengano irricuperabili. Inoltre, le imprese dovranno far fronte a spese straordinarie derivanti dalle chiusure progressive che si protrarranno fino al 31 dicembre 1993.

Il governo spagnolo prevede di creare una riserva che consenta di coprire in parte, attraverso un intervento finanziario di 18 474 milioni di Pta, i deprezzamenti intrinsechi ed altre spese eccezionali provenienti dalla ristrutturazione, dalla razionalizzazione e dall'ammodernamento dell'industria.

Ai sensi della notifica del governo spagnolo, l'esatta valutazione dei deprezzamenti intrinsechi e delle altre spese eccezionali connesse alla chiusura potrà aver luogo soltanto al termine dell'esame particolareggiato dei piani strategici di ciascuna impresa che, in conformità del decreto ministeriale del 31 ottobre 1990, devono essere presentati al governo spagnolo entro il 31 dicembre 1990.

In attesa di una notifica sugli elementi di cui sopra, la Commissione, pur approvando il principio dell'aiuto, può deliberare soltanto per un importo di 9 237 milioni di Pta, corrispondente ai deprezzamenti intrinsechi ed alle altre spese eccezionali derivanti dalle chiusure totali e parziali, considerate certe già sin d'ora.

Questo provvedimento agevola il processo di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria carboniera spagnola contribuendo a migliorarne la competitività con la chiusura degli impianti di produzione che non offrono più alcuna prospettiva di redditività economica.

Poiché si tratta della costituzione di una riserva, il governo spagnolo comunicherà annualmente alla Commissione gli aiuti effettivamente versati, le miniere alle quali sono stati destinati e la riduzione delle capacità produttive.

VI

Il governo spagnolo ha previsto per l'esercizio 1991 un aiuto di 7 389 milioni di Pta destinato a progetti di investimento minerari provenienti da varie imprese, per agevolare l'attuazione del piano di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria carboniera spagnola.

L'aiuto previsto è destinato a migliorare la competitività delle capacità di produzione delle imprese che dovranno essere competitive al termine del piano di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria carboniera spagnola.

Un importo di 1 440 milioni di Pta è destinato a progetti d'investimento di imprese che attualmente non beneficiano del supplemento di prezzo proveniente dall'intervento finanziario dell'OFICO. Il saldo, pari a 5 949 milioni di Pta, dovrà essere confermato ulteriormente tenendo conto delle prospettive di evoluzione della competitività, quali risulteranno dai piani strategici che le imprese dovranno presentare in conformità del decreto ministeriale spagnolo del 31 ottobre 1990.

Questo provvedimento è conforme all'articolo 5 della decisione n. 2064/86/CECA, nella misura in cui contribuisce a migliorare la competitività dell'industria carboniera oppure a creare nuove capacità di produzione economicamente redditizie.

Ai sensi della notifica del governo spagnolo, l'esatta valutazione degli investimenti potrà essere effettuata soltanto al termine dell'esame particolareggiato dei piani strategici di ciascuna impresa che, in conformità del decreto ministeriale del 31 ottobre 1990, devono essere presentati al governo spagnolo, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

In attesa di una notifica concernente gli elementi di cui sopra, la Commissione, pur approvando il principio dell'aiuto, può deliberare soltanto per un importo di 1 440 milioni di Pta.

Il miglioramento della competitività che deriverà dalla concessione dell'aiuto lo rende conforme agli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

VII

Gli aiuti oggetto della presente decisione sono pertanto compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

La presente decisione non pregiudica la compatibilità dei contratti di acquisto di carbone spagnolo stipulati nel quadro del « Nuovo sistema di stipulazione dei contratti per il carbone destinato alle centrali termiche » con le disposizioni dei trattati CEE e CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il pagamento compensativo, previsto nel quadro dell'intervento finanziario dell'OFICO, concesso ai produttori di energia elettrica che consumano carbone spagnolo prodotto da imprese che hanno stipulato un contratto con i suddetti produttori nell'ambito del « Nuovo sistema di stipulazione dei contratti per il carbone destinato alle centrali termiche » è autorizzato per un importo massimo di 6 208 milioni di Pta per il 1991.

Articolo 2

La Spagna è autorizzata a versare, per l'esercizio 1991, aiuti per un importo massimo di 17 miliardi di Pta. L'importo totale si ripartisce nel modo seguente:

— un aiuto per la costituzione di una riserva, per un importo massimo di 6 323 milioni di Pta, per la copertura delle spese sociali eccezionali destinate ai lavoratori privati del posto di lavoro in seguito alle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria;

— un aiuto per la costituzione di una riserva, per un importo massimo di 9 237 milioni di Pta, a parziale copertura del deprezzamento intrinseco e degli altri oneri eccezionali derivanti dalle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria;

— un aiuto agli investimenti, per un importo massimo di 1 440 milioni di Pta.

Articolo 3

Entro il 30 giugno 1991, la Spagna notifica alla Commissione le informazioni su ciascuna impresa relative ai piani strategici richiesti nell'ambito del decreto ministeriale del 31 ottobre 1990.

Articolo 4

La Spagna notifica annualmente alla Commissione i versamenti effettuati ai destinatari sulla base delle riserve autorizzate all'articolo 2.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1990.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione